

Bruxelles, 6 settembre 2005

La Commissione incentiva lo sviluppo degli aeroporti regionali e della mobilità in Europa

Dopo un'ampia consultazione pubblica¹, la Commissione ha adottato nuove norme che favoriranno lo sviluppo degli aeroporti regionali, definendo con precisione le condizioni per la concessione di aiuti alle compagnie aeree per l'avvio delle attività su nuove linee in partenza da aeroporti regionali. L'apertura di rotte aeree regionali favorirà la mobilità in Europa e lo sviluppo regionale. Le norme precise adottate oggi garantiscono la parità di trattamento tra aeroporti pubblici e aeroporti privati ed evitano che le compagnie che beneficiano degli aiuti siano eccessivamente favorite rispetto alle altre compagnie. Gli orientamenti offrono infine indicazioni agli aeroporti e agli Stati membri sul finanziamento pubblico degli aeroporti.

Il Vicepresidente della Commissione responsabile dei trasporti, Jacques Barrot, ha dichiarato: «*La Commissione europea desidera incentivare lo sviluppo degli aeroporti regionali e la mobilità dei cittadini. Le nuove regole offrono agli aeroporti regionali la certezza giuridica necessaria per il loro sviluppo e per quanto riguarda i rapporti con le compagnie aeree e i poteri pubblici.*»

L'intensificarsi della concorrenza nel mercato aereo europeo, in particolare dopo la comparsa delle compagnie *low-cost*, ha spinto molti aeroporti ad attivarsi per convincere alcune compagnie ad aprire nuove rotte. Una simile evoluzione consente un'offerta di trasporti aerei più ampia e accessibile a tutti i cittadini europei, e contribuisce allo sviluppo economico regionale, favorendo allo stesso tempo la riduzione della congestione negli hub. La Commissione intende incentivare questa evoluzione, garantendo che venga riservato un trattamento paritario a tutti gli operatori aeroportuali e a tutte le compagnie aeree e che le risorse pubbliche siano utilizzate correttamente.

I nuovi orientamenti – adottati dopo una vasta consultazione, in particolare con il settore interessato e gli Stati membri - istituiscono un quadro giuridico certo per gli accordi tra aeroporti e compagnie aeree. Essi garantiranno una maggiore trasparenza e permetteranno di evitare discriminazioni negli accordi tra gli aeroporti regionali e le compagnie aeree per quanto riguarda gli aiuti destinati all'avvio delle attività. Gli orientamenti garantiscono infine la completa parità di trattamento tra aeroporti pubblici e aeroporti privati.

Se un aeroporto, al di là del puro interesse commerciale, decide di concedere finanziamenti pubblici ad una compagnia, questi saranno accolti se servono a condividere (entro il limite del 30-50%) i costi aggiuntivi connessi all'apertura della nuova rotta, ad esempio le spese di marketing o i costi di installazione sul sito degli aeroporti regionali interessati.

¹ [IP/05/149](#)

La rotta per la quale vengono concessi aiuti dovrà, a termine, essere economicamente redditizia; per questo motivo gli aiuti devono ridursi gradualmente nel tempo e avere una durata massima di 3 anni (di 5 anni se si tratta di regioni meno favorite e isolate). Gli aeroporti interessati in via prioritaria saranno quelli con un traffico interno inferiore a 5 milioni di passeggeri. La Commissione applicherà i nuovi orientamenti a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I nuovi orientamenti forniscono chiarimenti anche sui finanziamenti pubblici degli aeroporti, con particolare riguardo agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali. Il settore aeroportuale europeo è da qualche anno sempre più concorrenziale e ciò ha portato la Corte di giustizia a considerare gli aeroporti, in via di principio, come operatori economici. Le infrastrutture aeroportuali sono alla base delle attività economiche degli aeroporti, ma in alcuni casi contribuiscono a realizzare obiettivi di sviluppo economico regionale, di pianificazione territoriale e di accessibilità. Gli orientamenti definiscono come applicare le regole della concorrenza all'attività economica degli aeroporti, tenendo conto delle eventuali funzioni di interesse generale che essi svolgono.